

**RISOLUZIONE
DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(Relatore SATTA)

approvata nella seduta del 30 ottobre 2025

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE PER QUANTO RIGUARDA L'AG-
GIUNTA DI SOSTANZE E LA FISSAZIONE DI VALORI LIMITE NEGLI ALLEGATI
I, III E III *BIS* (COM(2025) 418 DEFINITIVO)**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 2025

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III *bis* (COM(2025) 418), che mira a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;

sottolineata l'importanza della proposta che rappresenta la sesta revisione della direttiva 2004/37/CE (cosiddetta « CMRD »: *Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive*) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro e propone valori limite e osservazioni pertinenti per il cobalto e i suoi composti inorganici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e l'1,4-diossano; include anche i fumi di saldatura all'« Elenco di sostanze, miscele e procedimenti », di cui all'allegato I della CMRD;

richiamato quanto espresso nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SWD (2025) 193), secondo cui, per quanto concerne i lavoratori, i valori limite proposti comporterebbero effetti estremamente rilevanti in tema di prevenzione di malattie (oncologiche e non). Le opzioni prescelte comporterebbero, inoltre, vantaggi per le imprese in termini di riduzione dell'assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative. Inoltre, ne beneficerebbero anche le autorità pubbliche in termini di ingenti risparmi sui costi connessi alla spesa sanitaria;

considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che reca una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta, ritenuta anche conforme all'interesse nazionale;

vista la risoluzione adottata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea di questo ramo del Parlamento, nella quale si dà atto che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e si ravvisa la conformità della proposta medesima al principio di sussidiarietà, mentre la si ritiene suscettibile di miglioramenti per renderla maggiormente conforme al principio di proporzionalità;

evidenziato che nella suddetta risoluzione si paventa, in particolare, il preoccupante impatto che il pacchetto di opzioni prescelte avrebbe sulle piccole e medie imprese (PMI), maggiore rispetto a quello che concerne le imprese più grandi;

tenuto conto delle indicazioni contenute nei documenti trasmessi a questo ramo del Parlamento dalle associazioni di categoria, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

esprime sulla proposta parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

Premesso che l'obiettivo prioritario è rappresentato dalla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro, si rileva l'opportunità di approfondire le richiamate considerazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, da intendersi qui integralmente fatte proprie e riportate e vevoli anche come considerazioni problematiche sul merito della proposta esaminata. Si valuti attentamente, nel prosieguo dell'*iter* della proposta, la portata dei relativi effetti sulle imprese attive nei settori interessati, con particolare riguardo alle PMI, tenendo conto delle esigenze connesse all'adeguamento ai nuovi livelli previsti e fermo restando l'obiettivo prioritario summenzionato.

